



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

Regione Autonoma della Sardegna  
DG Agenzia Regionale Distretto Idrografico  
Prot. Interno del 05/09/2018  
nr. 0008021/Det/138  
Classifica I.4.3.Fasc. 2 - 2018  
01-05-00



DETERMINAZIONE PROT N. 8021 /REP. N. 138 DEL 05 SET. 2018

Oggetto: **Comune di Castelsardo** – Progetto definitivo per “Lavori di messa in sicurezza versante in frana soprastante l’abitato (via Pasquale Corso)”.

**Il Segretario Generale**

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’“Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione”;
- VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT N. 8021 /REP. N. 138 DEL 05 SET. 2018

**CONSIDERATO** che, sulla base della cartografia vigente, l'intervento in oggetto ricade in un'area individuata dal P.A.I a pericolosità da frana Hg4;

**PRESO ATTO** dei contenuti della dichiarazione del Comune di Castelsardo, allegata allo Studio di compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento in un'area a pericolosità Hg4, l'ammissibilità e la compatibilità dello stesso con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I. e la sua conformità con gli strumenti urbanistici vigenti;

**CONSIDERATO** che per il suddetto intervento è stato redatto lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

**CONSIDERATO** che lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto di "Lavori di messa in sicurezza versante in frana soprastante l'abitato (via Pasquale Corso)" redatto dal Dott. Ing. Cicito Morittu, iscritto al n. 264 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari – Olbia - Tempio, e dalla Dott.ssa Geol. Donatella Giannoni, iscritta al n. 216 dell'Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna, proposto dal Comune di Castelsardo per l'approvazione ai sensi dall'art. 23 comma 6 lett. (a) e (b), trasmesso al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, è costituito dai seguenti allegati:

| Elaborato/Tavola | Titolo   | Protocollo ADIS    |
|------------------|--|--------------------|
| A                | Studio di compatibilità                          | 6031 del 6.07.2018 |
| G2               | Carta geologica e geomorfologica (scala 1:1.000) | 6031 del 6.07.2018 |
| G3               | Planimetria indagini (scala 1:400)               | 6031 del 6.07.2018 |
| G\$              | Sezioni geologiche (scala 1:200)                 | 6031 del 6.07.2018 |

**VISTA** la relazione istruttoria sullo Studio di compatibilità di cui sopra, redatta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico, a conclusione della quale si sottolinea che l'intervento in questione, è da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) delle Norme di Attuazione del P.A.I. e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 8021/REP. N. 138 DEL 05 SET. 2018

compatibile con quanto previsto dall'art. 23, comma 9, delle N.A., considerando in particolare che l'intervento in questione non peggiora le condizioni di equilibrio statico dei versanti e la stabilità dei suoli e non incrementa le condizioni di rischio specifico degli elementi vulnerabili interessati, ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito, come previsto dalle lettere b) ed l) dello stesso comma;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**DETERMINA**

di approvare lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto di "Lavori di messa in sicurezza versante in frana soprastante l'abitato (via Pasquale Corso)", proposto dal Comune di Castelsardo.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal P.A.I. vigente e alla disciplina delle relative N.A.. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle N.A. del P.A.I..

Si sottolinea che, ai sensi dell'art.19, comma 4, delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Si prescrive che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo dell'intervento di mitigazione in questione mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, secondo capoverso, "*in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato*".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT N. 8021 / REP. N. 138 DEL 05 SET. 2018

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 13, il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. n. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni.

**Il Segretario Generale**

*Alberto Piras*

M. Melis / Dir. / Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni  
P. Ciabatti / Ist. / Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni